



ORDINANZA MUNICIPALE
Concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Miglieglia

Miglieglia, 14 marzo 2019

Il Municipio di Miglieglia,

richiamati:

- gli artt. 107 e 192 LOC;
- gli artt. 23-26 e 44 RALOC;
- la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987;
- il Regolamento Comunale concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Miglieglia del 6 novembre 2017;

ritenuto qualsiasi altro disposto di legge in senso applicabile;

con Ris. Mun. n. 124/2019 dell' 11 marzo 2019

ordina:

Art. 1 *Oggetto e campo d'applicazione*

1. La presente Ordinanza disciplina l'esercizio della sorveglianza mediante l'uso di videocamere sul territorio del Comune di Miglieglia, rispettivamente il trattamento e la conservazione dei dati personali registrati.
2. La videosorveglianza può essere eseguita sul territorio giurisdizionale del Comune in tutti i luoghi sensibili e necessitanti di accresciuta protezione stabiliti dal Municipio.
3. Possono essere oggetto di sorveglianza 24 ore su 24 i seguenti luoghi:
 - edifici, strutture, posteggi e parchi pubblici;
 - vie e piazze di pubblico transito;
 - centri di raccolta dei rifiuti;
 - altri luoghi pubblici degni di protezione accresciuta.

Art. 2 Scopo della sorveglianza

1. La videosorveglianza ha lo scopo di proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche e il loro esercizio dalle azioni manifestamente illegali.
2. Essa è intesa segnatamente a tutelare la sicurezza, il decoro, l'igiene e l'integrità degli immobili di proprietà o in gestione all'amministrazione comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamenti in vie, piazze, passaggi, proprietà, centri di raccolta rifiuti, ecc..
3. È esclusa la videosorveglianza di aree private.

Art. 3 Utilizzazione e principi

1. Il Municipio decide la posa e l'uso di apparecchi di video sorveglianza, nel rispetto della sfera segreta delle persone che non deve essere sorvegliata (art. 179quater CPS).
2. Il Municipio, dal profilo tecnico, può affidare a terzi la pianificazione, l'installazione e la gestione delle apparecchiature necessarie.
3. Il Municipio è responsabile dell'applicazione delle disposizioni sulla protezione dei dati.

Art. 4 Informazione al pubblico

1. Le aree soggette a videosorveglianza devono essere debitamente segnalate.
2. L'informazione deve essere ben visibile, chiara e riportare la base legale, nonché l'indicazione del servizio responsabile.
3. In presenza di più videocamere l'informazione deve essere ripetuta.

Art. 5 Uso e accesso

1. L'uso dei sistemi di videosorveglianza è limitato al personale designato dal Municipio, previa specifica formazione sui doveri, diritti e responsabilità.
2. L'accesso ai dati registrati è esclusivamente concesso a:
 - municipali;
 - segretario/a comunale;
 - funzionario/a amministrativo/a;
 - operaio comunale.
3. In casi particolari, previo consenso del Municipio, si è autorizzati a concedere l'uso temporaneo dei sistemi di videosorveglianza agli organi di Polizia intercomunali, federali e cantonali, nonché a personale ausiliario delegato da tali organi.

Art. 6 Registrazione

1. Le riprese della videosorveglianza possono essere registrate.
2. Le registrazioni sono automaticamente cancellate entro il tempo strettamente necessario per rilevare eventuali infrazioni. Le registrazioni vengono cancellate al massimo dopo 120 ore.

3. Se le registrazioni si riferiscono ad un fatto inerente al diritto civile, al diritto amministrativo o al diritto penale, possono essere conservate fino alla comunicazione alle Autorità di cui all'art. 7.

Art. 7 Comunicazione delle registrazioni

1. Le registrazioni non sono comunicate a terzi.
2. Le registrazioni possono essere comunicate soltanto alle Autorità seguenti:
 - a) Autorità competenti per il perseguimento penale;
 - b) Autorità amministrative o giudiziarie civili, nell'ambito di procedimenti nei quali è parte o coinvolto il Comune di Miglieglia.
3. La comunicazione ad un'Autorità ai sensi del cpv. precedente è ammessa nella misura in cui è necessaria allo svolgimento di un procedimento penale, amministrativo o civile; i dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi. Se l'Autorità è parimenti un'Autorità preposta al perseguimento penale è fatta salva la sua decisione di comunicare le registrazioni.

Art. 8 Protezione dei dati

1. Il Municipio e per esso i suoi servizi amministrativi, prende tutte le misure per impedire l'accesso ai locali, per l'uso delle attrezzature e per la visione del materiale contenente i dati personali da parte di terzi non autorizzati. In tal senso sarà allestito uno specifico protocollo interno.
2. Non sono considerati terzi:
 - Municipali;
 - segretario/a comunale;
 - funzionario/a amministrativo/a;
 - operaio comunale.
3. Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente Ordinanza, si applicano le disposizioni della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

Art. 9 Pubblicazione ed entrata in vigore

La presente Ordinanza è pubblicata a norma dell'articolo 192 LOC durante un periodo di un mese. Contro la stessa è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, come disposto dall'articolo 208 della LOC e nelle forme previste dalla Legge di procedura per le cause amministrative.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

La Segretaria

K. Weber

S. Poncini

Pubblicata all'albo comunale e sul sito internet del Comune per un periodo di 30 giorni a partire dal 15 marzo 2019, riservato l'art. 16 LPamm.

